



STATUTO dell'ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

"Organizzazione Comunità e Territorio"

ART. 1 – Denominazione e sede

È costituito, conformemente alla Carta Costituzionale, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice) l'Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata: "Organizzazione Comunità e Territorio" siglabile "AOCT". L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

L'eventuale cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Corso Italia n.93, nel Comune di Trino (VC). Il trasferimento della sede legale può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione può, qualora ne ravvisi la necessità, istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico in tutto il territorio nazionale.

ART. 2 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento interno dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e attività

L'Associazione opera senza scopo di lucro, nel contesto delle più generali finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale con le seguenti finalità specifiche:

1. Proporsi come riferimento locale per coloro che vogliano promuovere l'immagine e le risorse economiche e sociali e le eccellenze del territorio;
2. Ai sensi e nel rispetto dell'articolo 5 lett. f) del D.lgs. 117/17 intende promuovere ogni iniziativa volta alla protezione e valorizzazione delle risorse del territorio e allo sviluppo delle competenze tecniche, economiche e sociali dei cittadini, imprese ed Enti formativi, pubblici e privati, allo scopo di incrementare il benessere sociale ed economico della collettività;
3. Ai sensi e nel rispetto dell'articolo 5 lett. i) del D.lgs. 117/17 intende promuovere e diffondere ogni strumento e attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire il coinvolgimento della collettività;
4. Ai sensi e nel rispetto dell'articolo 5 lett. d) del D.lgs. 117/17, intende promuovere iniziative di formazione o programmi di studio specifici volti allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e del territorio;
5. Ai sensi e nel rispetto dell'articolo 5 lett. u) del D.lgs. 117/17, intende promuovere iniziative di beneficenza a favore di soggetti in stato di disagio economico-sociale sul territorio, mediante programmi di raccolta fondi o di alimenti, vestiario e prodotti nel rispetto della L. 166/2016.

Per perseguire le suddette finalità, l'Associazione può svolgere una o più delle seguenti attività:

- a) Organizzare eventi, laboratori per la promozione e divulgazione di tecniche tradizionali di lavoro artistico e artigiano, fiere e mercati, conferenze, workshop, degustazioni o convegni rivolti alla realizzazione dei suddetti scopi;
- b) Promuovere direttamente o mediante collaborazioni con Istituti scolastici o altri Enti di formazione, pubblici e privati senza scopo di lucro, Enti del terzo settore presenti sul territorio, attività formative, stages e/o visite istruttive finalizzate alla conoscenza del territorio stesso, del suo patrimonio storico-artistico rivolte sia ai propri soci che ad ogni altro soggetto interessato;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (incontri, convegni, seminari ecc.) incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Dlgs 117/2017, rivolte a scuole di ogni ordine e grado, agenzie educative, punti di aggregazione giovanile, cittadinanza e soggetti in generale interessati;
- d) Organizzare programmi di distribuzione di aiuti umanitari mediante la distribuzione gratuita di alimenti o beni, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati, per fornire assistenza e soccorso ad ogni persona in stato di fragilità e vulnerabilità, fisica, economica e sociale.

Tutte le attività potranno essere svolte anche in tutto il territorio nazionale, in sinergia con soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro attivi nel mondo dell'associazionismo e della cooperazione sociale sia in Italia, sia all'estero.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del D.lgs. 117/17 e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del D.lgs. 117/17, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali all'attività principale. La loro determinazione è rimessa al Consiglio Direttivo nel rispetto delle eventuali delibere Assembleari e dei criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, senza fini di lucro e allo scopo di favorire il raggiungimento e sostegno delle attività istituzionali, compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari, ovvero possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati senza scopo di lucro nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni senza scopo di lucro ed altre istituzioni pubbliche o private senza scopo di lucro che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Per il perseguimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. Quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo abituale o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art.6 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 7 – Ammissione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente a realizzare le finalità dell'Associazione.

I soci possono essere:

- Persone fisiche, per i minori è necessario l'assenso del genitore (o tutore), che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, siano stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo e siano in regola con il versamento della quota annuale associativa e approvino e si impegnino a rispettare lo statuto;

- Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) ai sensi del D.lgs 117/17, con o senza personalità giuridica, che condividano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- Enti del Terzo Settore o Enti senza fine di Lucro ai sensi del D.lgs 117/17, con o senza personalità giuridica, che condividano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel limite dell'art 36 comma 3 Dlgs 117/17.

La richiesta di iscrizione da parte di persone giuridiche o altre associazioni senza scopo di lucro dovrà essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

La loro ammissione è sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente notificata all'Assemblea dei soci.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- fondatori: sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo;

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e irripetibile.

ART. 8 – Diritti e doveri dei soci

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, ovvero del Rendiconto di Cassa, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito e nei termini definiti dall'eventuale regolamento interno.

ART. 9 - Qualità di volontario

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 11 - Recesso ed esclusione del socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento Interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
- c. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- e. per prolungata inattività.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione diventano operanti dalla annotazione nel Libro dei Soci.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno sia all'esterno dell'Associazione, che deve comunque adempiere agli obblighi assunti sino a quel momento, nonché definire nei confronti dell'Associazione, dei soci, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di socio dell'Associazione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo questi, o i suoi eredi, non hanno diritto né al rimborso delle quote associative annuali versate, né sul patrimonio dell'Associazione

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

ART. 12 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci in seno ai membri del Consiglio Direttivo
- Organo di controllo: qualora si realizzino le condizioni poste dalla normativa vigente applicabile
- Revisore dei conti

ART. 13 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci e ne regola l'attività.

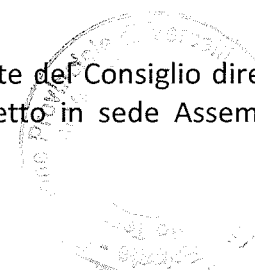
È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo pubblicazione sul sito web dell'Associazione, lettera, fax, e-mail, pec spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

È ammessa la convocazione e la partecipazione all'Assemblea, in casi straordinari e ritenuti tali dal Consiglio Direttivo ovvero per circostanze generali dovute a emergenze sanitarie, sociali o climatiche, mediante l'accesso a piattaforme online purché consentano l'identificazione personale del partecipante e in modalità che consentano il libero e democratico svolgimento dell'Assemblea stessa.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede Assembleare.



Handwritten notes and signatures on the right margin, including 'M. A. P. A.', 'P. O. J. A.', and 'F. A.'.

L'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 14 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci provvede alla:

- nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo (se previsto);
- approvazione del bilancio consuntivo ovvero del Rendiconto di Cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica riguardo l'esclusione dei soci;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvazione dell'eventuale regolamento interno;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15 - Validità Assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 16 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (oppure da un componente dell'Assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri associati.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile in merito alle cause di ineleggibilità e decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più consiglieri siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Presidente
- Vice-Presidente
- Segretario
- Tesoriere

Le cariche sopra indicate sono compatibili fra loro, con un limite massimo di due cariche cumulabili, ad esclusione della carica di Presidente che non potrà essere assunta unitamente a quella di Vice-Presidente. Coloro che non ricopriranno altre cariche saranno consiglieri semplici.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente, Segretario o Tesoriere è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 20 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

ART. 18 - Competenze

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 Dlgs 117/2017, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del Dlgs 117/2017;

- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del Dlgs 117/2017 da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 Dlgs 117/2017 nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre eventuali regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, eventualmente delegando allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

ART. 19 – Riunioni e Deliberazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma con cadenza trimestrale, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno due dei Consiglieri, o su convocazione del Presidente. La convocazione può essere fatta a mezzo verbale tra i consiglieri o tramite e-mail, avviso apposto in bacheca o qualunque altro mezzo ritenuto opportuno.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

ART. 20

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Direttivo, diversamente, a discrezione del Consiglio Direttivo, può non essere sostituito.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni

ART.21 – Il Segretario

Il Segretario è responsabile della redazione del libro verbali delle assemblee dei soci e del libro verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Segretario cura tutti gli aspetti amministrativi su incarico del Presidente e presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

ART. 22 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione economico-finanziaria dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 23 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 24 - Organo di controllo

L'organo di controllo, qualora nominato, può essere costituito dal Revisore Unico ovvero formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri, o il Revisore Unico, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

1. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
2. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Competenze dell'organo di controllo

È compito dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.26 - L'organo di revisione

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, ovvero da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

2007.

45

01
2001

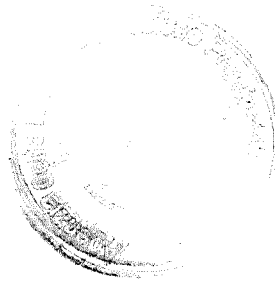


ART. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 15. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.



11/6/2017
FA
H.O.
E.M.

11/6/2017